



COMUNE DI ALONTE

PROVINCIA DI VCENZA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONI DI CONTRIBUTI
A CITTADINI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI
PER SITUAZIONI DI EMERGENZA**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06.08.2020

Indice

Articolo 1	Destinatari
Articolo 2	Tipologia di contributi ammissibili
Articolo 3	Risorse
Articolo 4	Requisiti generali per le imprese
Articolo 5	Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo
Articolo 6	Obblighi del beneficiario, controlli e revoche
Articolo 7	Applicabilità

Articolo 1

Destinatari

Il presente Regolamento disciplina i contributi che il Comune di Alonte può riconoscere a:

- a) cittadini, residenti nel Comune di Alonte;
- b) imprese, aventi sede o luogo di esercizio dell'attività nel territorio del Comune di Alonte;
- c) comitati o associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Alonte o che realizzano attività e iniziative in tale territorio

in occasione di emergenze di carattere sociale, ambientale e sanitario, per le quali le autorità competenti abbiano dichiarato lo stato di emergenza.

In particolare, per ciò che concerne le imprese, i destinatari principali delle azioni di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, o dalle Ordinanze sindacali, ovvero che siano state costrette a limitare la propria attività, ovvero che abbiano subito un significativo calo dei ricavi a causa della situazione emergenziale.

Gli aiuti alle imprese concessi in esecuzione del presente regolamento rientrano nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 1407 della commissione europea del 18 dicembre 2013 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis», salvo che, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al successivo articolo 2, comma 2 lettera b) del presente regolamento, non si proceda ad attivare la procedura di notifica alla Commissione Europea ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Possono concorrere al finanziamento degli aiuti concessi in esecuzione del presente Regolamento le risorse provenienti da trasferimenti finanziari comunitari, nazionali e regionali

Articolo 2

Tipologia di contributi erogabili

Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 1, il Comune di Alonte può riconoscere le seguenti tipologie di contributi:

- 1) agevolazioni ed esenzioni dei tributi locali, nei limiti consentiti dalla disciplina statale;
- 2) contributi a fondo perduto alle imprese, ove espressamente consentito dalla disciplina statale e/o regionale, anche al fine di rafforzare misure di aiuto previste dalla legge;
- 3) contributi a fondo perduto a imprese per l'acquisto di beni, servizi ed investimenti per sopperire alle situazioni di emergenza;
- 4) contributi con obbligo di restituzione a tasso agevolato;
- 5) contributi sociali a famiglie e singoli cittadini, anche sotto forma di buoni alimentare;
- 6) contributi alle famiglie per l'acquisto di dotazioni informatiche, anche diretti ad agevolare la didattica a distanza;
- 7) contributi a comitati, associazioni ed enti del Terzo Settore impegnati nell'organizzazione di eventi ai quali il Comune contribuisce in via ordinaria, attraverso il rimborso delle spese sostenute qualora gli eventi, a causa dell'emergenza, siano stati annullati, ovvero, per essere sostenuti sia necessario sostenere spese di carattere straordinario:

- 8) contributi a comitati, associazioni ed enti del Terzo Settore impegnati nella realizzazione di iniziative a favore della popolazione direttamente connesse alla situazione emergenziale.

I criteri, per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono stabiliti mediante apposita delibera di Giunta Comunale, che garantisce parità di condizioni per l'accesso tra i potenziali interessati. I criteri di erogazione dei contributi alle imprese possono essere parametrati alle perdite subite dalla imprese a causa della situazione emergenziale.

Per la concessione di contributi alle famiglie si tiene conto, in via prioritaria, fatte salve le misure di erogazione di prestazioni di carattere alimentare, dell'indicatore della condizione economica stabilito con legge dello Stato.

Articolo 3

Risorse

La Giunta nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre venti giorni dalla dichiarazione dello Stato di emergenza, viene convocata per decidere le misure più idonee ad affrontare la situazione emergenziale.

La Giunta Municipale procede ad individuare le priorità di intervento in relazione:

- alle risorse da destinare annualmente, entro il limite complessivo degli importi contenuti nei documenti di programmazione economico finanziaria approvati dal Consiglio Comunale, alle diverse azioni previste dal presente regolamento;
- al cronoprogramma delle azioni da attuare;
- alle diverse categorie di beneficiari anche, eventualmente, individuando all'interno delle stesse eventuali sottocategorie;

Le misure di contributo di cui al presente regolamento devono essere coordinate con le leggi statali e regionali, in modo da evitare fenomeni di sovra compensazione. In tal caso, ove il Comune disponga una misura di contributo sovrapposta ad una misura di carattere statale o regionale e vi sia il rischio di una sovra compensazione, con delibera di Giunta Comunale si procede alla revoca del beneficio ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge 241/1990.

In ogni caso, le misure di aiuto alle imprese disposte dal Comune devono essere conformi e rispettose della disciplina comunitaria degli aiuti di stato.

Articolo 4

Requisiti generali per le imprese

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici devono essere in possesso almeno dei seguenti requisiti generali:

- a) avere una sede operativa nel territorio del Comune di Alonte;
- b) essere iscritti al registro delle imprese ad eccezione degli operatori del turismo non organizzati in forma di impresa;
- c) essere in attività alla data di inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni ed alla data di inizio dell'emergenza
- d) essere in regola con il pagamento della TOSAP, della T.A.R.I., dell'Imposta comunale di pubblicità e dell'IMU ovvero dare espresso consenso alla compensazione del contributo assegnato con gli importi non versati delle suddette;

- e) possedere i requisiti di onorabilità, operatività, e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dalla vigente normativa per l'accesso ai contributi erogati dagli enti pubblici;
- f) non essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ")

I requisiti di cui al presente articolo possono essere integrati, in relazione al caso specifico, con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5

Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo

Le procedure di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.

Per le finalità di cui sopra, previa adozione degli atti di competenza della Giunta Municipale ai sensi dell'articolo 2, il Responsabile del procedimento emanerà apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:

- Finalità e obiettivi;
- Dotazione finanziaria;
- Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso;
- Beneficiari ;
- Requisiti di ammissibilità;
- Forma e intensità del contributo;
- Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;
- Modalità di analisi della domanda;
- Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;
- Comunicazione del contributo concesso;
- Modalità di erogazione del contributo finanziario;
- Obblighi del beneficiario;
- Controlli;
- Cause di decadenza e di revoca

Le domande presentate saranno istruite entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini dell'avviso, sulla base dei seguenti aspetti:

- a) Ricevibilità:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
 - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
- b) Ammissibilità:
 - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.

Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, redige l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili al contributo che è approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato per trenta giorni, durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità di accesso, e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si provvede eventualmente a modificare gli elenchi.

Terminata la procedura di cui sopra:

- a) qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria, sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria disposta preventivamente ai sensi dell'articolo 3, si procede alla approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed alla sua pubblicazione nonché a comunicare a mezzo pec, ai beneficiari l'ammissione al contributo e l'importo assegnato;
- b) qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria, sia superiore alla dotazione finanziaria disposta preventivamente ai sensi dell'articolo 3, si procederà agli adempimenti di cui alla superiore lettera a) ripartendo la dotazione finanziaria tra tutte le istanze ammissibili proporzionalmente al contributo concedibile. Il Responsabile del procedimento trasmetterà alla Giunta municipale gli esiti della procedura indicando le risorse finanziarie necessarie alla completa liquidazione delle istanze pervenute. La Giunta municipale potrà adottare gli atti necessari al soddisfacimento delle istanze non coperte dalla dotazione finanziaria iniziale, nei limiti delle somme destinate dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 1, ovvero, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi contabili, proporre al Consiglio comunale l'incremento delle somme stanziare.

Articolo 6

Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

Il Beneficiario è obbligato a:

- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
- b) accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità del contributo assegnato;
- c) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
- d) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco;
- e) mantenere, per almeno un anno successivo alla comunicazione di ammissione al contributo, i requisiti per l'accesso al contributo stesso, fermo restando che tale obbligo si intenderà assolto anche in caso di cessazione dell'attività per causa di forza maggiore entro il termine su indicato;

Il Comune di Alonte, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica amministrazione e/o di operatori economici all'uopo incaricati, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso con particolare riferimento agli obblighi di cui comma precedente.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma si procederà alla revoca del contributo.

Il Beneficiario decade automaticamente dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità

Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle eventuali somme già erogate oltre gli interessi al saggio legale ed irroga altresì una sanzione nella misura dal cinquanta per cento al trecento per cento del contributo assegnato in relazione alla gravità del fatto contestato. La sanzione, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, sarà sempre pari al trecento per cento del contributo assegnato qualora la revoca sia imputabile a dolo o colpa grave del beneficiario che:

- a) sia stato reticente nella produzione e trasmissione di dati, notizie, documenti;
- b) abbia prodotto e/o trasmesso dichiarazioni, dati, notizie, documenti falsi.

Articolo 7 **Applicabilità**

Le misure di contributo di cui al presente Regolamento possono essere assunte durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza ed, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.